

DECRETI PRESIDENZIALI

PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 2026, n. 31.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, di revisione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile. Abrogazione del decreto presidenziale 26 aprile 2012, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 22 giugno 2012, parte I, n. 31, S.O. n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n.10, e, in particolare: a) l'articolo 2, comma 3, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”; b) l'articolo 2, comma 4, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il

profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTA la circolare prot. n. 41801 del 5 maggio 2023, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha dato istruzioni in merito alla ricognizione dei procedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

PRESO ATTO dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTA la Tabella “A” con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile con termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

VISTA la Tabella “B” con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

VISTA la relazione prot. n. 14570 del 18/03/2026 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 71112 del 15/10/2025, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge

regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella “B”, per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana fornito con nota prot. n. 16677 del 14 novembre 2025;

UDITO il parere numero 112 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nell'adunanza di sezione del 16 aprile 2026;

VISTA la nota prot. n. 12057 del 18 maggio 2026, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale il Presidente della Regione trasmette all'Ufficio della Segreteria di Giunta lo schema di regolamento relativo all'individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 4 giugno 2026;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia a quelli che sono promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle A e B allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Articolo 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del

Dipartimento regionale della Protezione Civile della richiesta o della proposta.

Articolo 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Quando le domande o istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le domande o istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione all'istante, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Il termine residuo decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Articolo 4

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio del Dipartimento regionale della Protezione Civile dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Quando il provvedimento finale del procedimento è di competenza del Dirigente generale la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.
4. Quando il provvedimento finale del procedimento è a firma del Presidente della Regione,

il Dipartimento regionale della protezione civile fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La Segreteria Generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, la stessa provvede nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta del Presidente della Regione. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Quando il controllo sugli atti del Dipartimento regionale della protezione civile ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio del Dipartimento regionale della protezione civile deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rigetto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Articolo 5

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della protezione civile. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale della protezione civile tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Articolo 6

Abrogazioni. Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n. 37.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n. 37.
3. Lo stato di attuazione del presente regolamento è verificato entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente, a cadenza biennale; le conseguenti iniziative per l'adozione delle necessarie modificazioni sono assunte nelle forme previste dalla legislazione vigente.
4. I termini previsti dal presente regolamento si applicano ai procedimenti che, ai sensi degli articoli 2 e 3, hanno inizio dal giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 7

Pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 giugno 2026.

SCHIFANI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

INGALA

Amnesso con osservazione alla registrazione della Corte dei conti il 3 settembre 2026, n. 5.

Assessorato: Presidenza						
Dipartimento/Ufficio: Dipartimento Regionale della Protezione Civile						
Tabella "A"						
Procedimenti amministrativi con termini di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni – Art. 2, comma 3, l.r. n. 7/2019						
Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
1	Iscrizione, variazione denominazione e cancellazione delle OO.d.V. dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Protezione Civile	Artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; Titolo IV (artt. 32 e ss.), Titolo V (artt. 41 e ss.) e Titolo VI (artt. 46 e ss.) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2020, n. 106; Direttiva del Ministero per la Protezione Civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022; Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art.7	Di parte/ D'ufficio	D.D.G.	S.07 - Volontariato e formazione	60
2	Istruttoria rimborsi ai volontari per spese sostenute in attività di protezione civile	Art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018; Direttiva del P.C.M. del 24 febbraio 2020; Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3; Legge 20 settembre 1994, n. 20, art. 1	D'ufficio	D.D.G.	S.07 - Volontariato e formazione	60
3	Verifiche tecniche di sicurezza sismica	Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, art. 11; Ordinanze del P.C.M. di attuazione dell'art. 11 D.L. n. 39/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009: O.P.C.M. 3907/2010, O.P.C.M. 4007/2012, O.C.D.P.C. 52/2013, O.C.D.P.C. 171/2014, O.C.D.P.C. 293/2015, O.C.D.P.C. 344/2016, O.C.D.P.C. 532/2018, O.C.D.P.C. 780/2021 e O.C.D.P.C. 978/2023; D.Lgs. n. 36/2023, artt. 41 e ss.	Di parte	D.D.G.	S.03 - Rischio sismico e vulcanico - Struttura di competenza per le attività di previsione e prevenzione connesse al rischio sismico e vulcanico - Centro Funzionale Decentrato SIS VUL	60
4	Adempimenti istruttori connessi con l'attuazione delle ordinanze di prevenzione sismica per interventi di adeguamento e/o miglioramento	Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, art. 11; Ordinanze del P.C.M. di attuazione dell'art. 11 D.L. n. 39/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009: O.P.C.M. 3907/2010, O.P.C.M. 4007/2012, O.C.D.P.C. 52/2013, O.C.D.P.C. 171/2014, O.C.D.P.C. 293/2015, O.C.D.P.C. 344/2016, O.C.D.P.C. 532/2018, O.C.D.P.C. 780/2021 e O.C.D.P.C. 978/2023; D.Lgs. n. 36/2023, artt. 41 e ss.	Di parte	D.D.G.	S.03 - Rischio sismico e vulcanico - Struttura di competenza per le attività di previsione e prevenzione connesse al rischio sismico e vulcanico - Centro Funzionale Decentrato SIS VUL	60
5	Istruttoria finanziamento progetti OO.PP. e predisposizione relativo provvedimento	D.Lgs. n. 36/2023, artt. 40 e ss.; Art. 18 L.R. Siciliana n. 7/2019; Artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241	D'ufficio	D.D.G.	Servizi provinciali (S.09-S.10.-S.11-S.12-S.13-S.14-S.15-S.16)	60
6	Pagamenti compensi per prestazioni straordinarie determinate dai manifestarsi di crisi, emergenze e calamità	Artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. n. 1/2018; Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14	D'ufficio	D.D.G.	A.01 - Affari generali - Gestione risorse umane - Relazioni sindacali - Servizio adempimenti sicurezza lavoratori	60
7	Impegno di spesa, verifica autorizzazione e input mandati di pagamento per spese di missioni di tutto il personale	D. Lgs. n. 118/2011; Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana 2022/2024, art. 111	D'ufficio	D.D.G.	Tutte le Aree e i Servizi	60

Visto: SCHIFANI

Assessorato: Presidenza Dipartimento Regionale della Protezione Civile						
Tabella "B"						
Procedimenti amministrativi con termini di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni – Art. 2, comma 4, l.r. n. 7/2019						
Num. Proc.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
1	Verifica requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di P.C.	Artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 1/2018; Titolo IV, Titolo V e Titolo VI del D. Lgs. n. 117/2017; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020; Direttiva del Ministero per la Protezione Civile e le politiche del mare del 22/12/2022	D'ufficio	Nota del D.S.	S.07 - Volontariato e formazione	90
2	Erogazione contributi alle associazioni di volontariato	Art. 37 del D.Lgs. n. 1/2018; D.Lgs. n. 118/2011; Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 15	D'ufficio	D.D.G.	S.07 - Volontariato e formazione	150
3	Benefici di legge ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di protezione civile	Art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018; Direttiva del P.C.M. del 24 febbraio 2020; Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante (art. 3, tracciabilità dei flussi finanziari); D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118	Di parte	D.D.G.	S.07 - Volontariato e formazione	150
4	Interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico	Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, art.11; O.P.C.M. 3907/2010, O.P.C.M. 4007/2012, O.C.D.P.C. 52/2013, O.C.D.P.C. 171/2014, O.C.D.P.C. 293/2015, O.C.D.P.C. 344/2016, O.C.D.P.C. 532/2018, O.C.D.P.C. 780/2021 e O.C.D.P.C. 978/2023; D.Lgs. n.36/2023	Di parte	D.D.G.	S.03 - Rischio sismico e vulcanico - Struttura di competenza per le attività di previsione e prevenzione connesse al rischio sismico e vulcanico - Centro Funzionale Decentrato SIS VUL	150
5	PO FESR Sicilia 2021/2027 (presa in carico forniture e liquidazione fatture)	Regolamento UE n. 1060 del 24/06/2021; Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 5 luglio 2022; artt. 116 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023; Delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024"; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118	Di parte	D.D.G.	S.03 Rischio sismico e vulcanico -S.04 Rischio idraulico e idrogeologico-S.08 Interventi in emergenza -Servizi provinciali (S.09-S.10-S.11-S.12-S.13-S.14-S.15-S.16)	150
6	Presa in carico e liquidazione delle richieste di contributo e/o rimborso delle spese sostenute dai beneficiari per interventi finanziati con fondi regionali ed extraregionali – Fondo Sviluppo e Coesione – F.S.C. Piano Operativo Complementare – P.O.C.	Artt. 43, 44, 45, 46, ,46-bis del D.Lgs. n. 1/2018; Artt. 140 e 140-bis del D.Lgs. n. 36/2023; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.67; Legge 13 agosto 2010, n. 136, art.3; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118	Di parte	D.D.G.	S.03 Rischio sismico e vulcanico -S.04 Rischio idraulico e idrogeologico-S.08 Interventi in emergenza -Servizi provinciali (S.09-S.10-S.11-S.12-S.13-S.14-S.15-S.16)	150

Visto: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.", così dispone:

"Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.
6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55 *bis* e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

Il decreto presidenziale 26 aprile 2012, n. 37, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 22 giugno 2012, n. 31, S.O..

Note al Preambolo:

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Per l'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 2019, n. 23, vedi nota all'Epigrafe.

Per il decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione, vedi nota all'Epigrafe.

Il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'1 giugno 2022, n. 25.

Nota all'art. 3, comma 3:

Per l'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione, vedi nota all'Epigrafe.

(2026.36.2299)02